

Bruxelles, 3 ottobre 2025  
(OR. en)

11648/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0200(NLE)**

---

---

**FISC 176  
ECOFIN 1006  
CH 38**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

---

**DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria  
del protocollo di modifica dell'accordo  
tra l'Unione europea  
e la Confederazione svizzera  
sullo scambio automatico di informazioni finanziarie  
per migliorare l'adempimento fiscale internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale<sup>1</sup> ("accordo") ha rafforzato l'assistenza reciproca in materia fiscale fra le parti contraenti e ha migliorato l'adempimento fiscale internazionale.
- (2) Importanti modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* – CRS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sono state approvate a livello internazionale il 26 agosto 2022 e sono state integrate nel diritto dell'Unione mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio<sup>2</sup>, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio<sup>3</sup>.
- (3) Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera ("Svizzera") per una modifica dell'accordo volta a rispecchiare le modifiche del CRS approvate a livello internazionale. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo di modifica del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("protocollo di modifica").

---

<sup>1</sup> GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30,  
ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/2004/911/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2004/911/oj).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>).

<sup>3</sup> Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj>).

- (4) Il protocollo di modifica amplia l'ambito di applicazione della comunicazione per il CRS per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, introducendo nel contempo obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale. Introduce inoltre disposizioni in materia di assistenza reciproca nella riscossione delle imposte dirette e indirette tra l'Unione e la Svizzera e aggiorna i riferimenti alla legislazione in materia di protezione dei dati delle parti contraenti.
- (5) È pertanto opportuno firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.
- (6) Al fine di garantire che le modifiche del CRS si applichino dal 1° gennaio 2026 in linea e reciprocità con lo standard globale e il corrispondente diritto dell'Unione e per facilitare l'avvio dei lavori del comitato congiunto, le modifiche previste dal protocollo di modifica in relazione ad alcuni articoli dell'accordo, alcuni allegati dell'accordo e alcune dichiarazioni dovrebbero essere applicati in via provvisoria.
- (7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (8) La decisione 2000/518/CE della Commissione<sup>5</sup> afferma che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, si considera che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione. La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024, sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, conferma che la Svizzera continua a fornire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>5</sup> Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj>).

<sup>6</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj>).

### *Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica<sup>7</sup>.

### *Articolo 2*

Le modifiche di cui all'articolo 1 del protocollo di modifica riguardanti gli articoli dell'accordo, gli allegati dell'accordo e le dichiarazioni sottoelencati sono applicate in via provvisoria, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo di modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in attesa della sua entrata in vigore:

- articolo 1, paragrafo 1, lettere m) e u);
- articolo 2;
- articolo 3;
- articolo 4 septdecies;
- allegato I;
- allegato III;
- le dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.

---

<sup>7</sup> Il testo del protocollo di modifica è pubblicato nella GU ... [*inserire i riferimenti GU*].

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---